

# FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXI - N. 1 - Gennaio/Febbraio 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa  
per i clienti

Articoli redatti da:

**Studio Piergiorgio Frizzera**  
**Studio Bortolotti Conci**  
**Studio Zandonella - Schuster**  
**Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati**  
**Studio Michele Moser**  
**Studio Degasperì Martinelli**  
**Studio Roberto Buglisi**  
**Studio Paolo Decaminada**

## SCADENZE! SCADENZE!

**10 GENNAIO** mercoledì

- INPS personale domestico: versamento contributi trimestre precedente

**16 GENNAIO** martedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**25 GENNAIO** giovedì

- Elenchi intrastat: mensili e trimestrali

**31 GENNAIO** mercoledì

- Fatture elettroniche: conservazione digitale delle fatture elettroniche 2016.
- **Trasmissione spese sanitarie al sistema TS (medici, farmacie, ecc.).**
- Versamento tasse e provvedimenti CC.GG. con pagamento annuale.

**16 FEBBRAIO** venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi.
- **Locazioni brevi :versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati nel mese precedente.**
- **Autoliquidazione INAIL: versamento premio o prima rata.**

**28 FEBBRAIO** mercoledì

- **Comunicazione liquidazione IVA: trasmissione dati riepilogativi**
- **Spesometro 2017: Comunicazione operazioni 2° semestre 2017**
- Domanda per la riduzione tassi premio INAIL (artigiani)

## SEMPLIFICAZIONE: sinonimo fiscale di complicazione

Come sempre, anche nei periodi bui bisogna avere la forza di guardare avanti. Specie ora che, tra spesometri e inviti a pagare necessita riservare un'attenzione non secondaria a tasse e imposte contenute nella così detta "finanziaria". Nella legge di Bilancio c'è molto fisco. Ci sono le agevolazioni per gli investimenti innovativi di Industria 4.0, gli interventi per l'occupazione giovanile (che alla componente di sgravio contributivo ne affiancherà altre di segno tributario) e c'è il sostegno al reddito delle famiglie più povere. Il pacchetto-fisco all'interno della manovra, è assai corposo. Il che, visto il clima, non necessariamente suona come una buona notizia. Anzi, diciamo che non è una buona notizia in quanto viene replicato il copione che ben conosciamo, nel quale la leva fiscale finisce per essere maneggiata guardando principalmente alle esigenze della "cassa" (magari cavalcando un po' anche la bandiera del contrasto all'evasione e all'elusione) e pensando meno alla necessità di restituire un briciolo di efficienza e razionalità a un sistema che vive in questi mesi una fase decisamente critica.

Si parla di riaperture e riedizioni delle sanatorie in corso, a partire da quel-



la sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia e di quella per la definizione delle liti fiscali.

C'è un nuovo calendario degli adempimenti fiscali, visto il caos che si è verificato quest'anno con continui accavallamenti, spostamenti e rinvii. C'è un ripensamento significativo sullo spesometro, ma ovviamente non si può immaginare che questi interventi, per quanto importanti e indispensabili, possano esaurire le reali necessità di semplificazione infatti dietro a tutte queste misure e adempimenti ignoti ai più - non ci sono voti da prendere, non c'è consenso da incassare, non ci sono annunci da fare in diretta al Tg delle 20.

**Troppo spesso, in passato, persino i migliori propositi di semplificazione hanno finito per tradursi purtroppo in nuove complicazioni.**

Piergiorgio Frizzera - Org.& Sitemi srl

IN QUESTO NUMERO:

- SEMPLIFICAZIONE: sinonimo fiscale di complicazione
- CARTELLE DI PAGAMENTO: nuova possibilità di "rottamazione"
- DETRAZIONE DELLE LOCAZIONI PER STUDENTI FUORI SEDE: novità 2018
- BITCOIN E BLOCKCHAIN: un'introduzione al mondo delle criptovalute
- COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONE IVA: come ravvedersi
- BONUS PUBBLICITÀ: credito d'imposta
- INTERESSI LEGALI: dal 1° gennaio si cambia
- INCASSI E PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO



## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Commercialisti, sistemi premiali per chi versa più del minimo

Introduzione di sistemi premiali per i professionisti iscritti che versano più del minimo: è una delle scelte della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per ovviare ai problemi sorti per effetto del passaggio al sistema di calcolo contributivo. In tale contesto è stata anche messa a disposizione dei propri iscritti un simulatore di pensione, per conoscere l'importo del futuro trattamento pensionistico.

(Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2017, pag. 41)

### Split payment, permangono dubbi sull'ambito applicativo

Le nuove norme introdotte recentemente in materia di split payment (con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) sono state emanate in fretta per evidenti ragioni di gettito. Ma il repentino susseguirsi di differenti versioni dei provvedimenti attuativi, le modifiche intervenute successivamente e le correzioni degli elenchi dei soggetti cui si applica il meccanismo, hanno creato non pochi disagi agli addetti ai lavori.

Ne deriva che ad oggi non vi sono ancora certezze sotto il profilo dell'ambito applicativo delle nuove norme.

(Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2017, pag. 31)

### I problemi del "dopo voucher"

Anche per le micro-imprese, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è oggettivamente più complicato rispetto alle procedure richieste per i vecchi voucher: ne è convinto Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del Lavoro all'università di Firenze, che al Sole 24 Ore ne ha sottolineato i motivi: innanzitutto, il "dover passare per la piattaforma informatica Inps", con il conseguente obbligo di versare in anticipo rispetto al giorno in cui si utilizzeranno le prestazioni stesse.

In secondo luogo, i lavoratori incassano dopo rispetto a quanto avveniva con i voucher.

(Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2017, pag. 21)

### WEB tax :Nessun rischio per le imprese italiane

Le imprese clienti non sono tenute a pagare nulla e la norma esclude nuovi adempimenti in capo alle stesse. Inoltre, per consentire agli intermediari finanziari di organizzarsi per tempo, in Commissione Bilancio del Senato

## CARTELLE DI PAGAMENTO: nuova possibilità di "rottamazione"

Il DL n. 148/2017, convertito nella Legge n. 172/2017, in vigore dal 6/12/2017, ha rinnovato la possibilità di definire in via agevolata le somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016**, per le quali il debitore **è stato escluso dalla precedente definizione** agevolata (in quanto i relativi carichi erano compresi in piani di dilazione al 24/10/2016 per i quali non aveva effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016). In tal caso l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 30/6/2018 le rate scadute al 31/12/2016 non pagate, il cui versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31/7/2018.

La possibilità di definizione agevolata è inoltre stata estesa ai ruoli affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016**, per i quali **non è stata presentata la domanda di definizione** entro il 21/4/2017.

L'istanza di adesione va presentata entro il 15/5/2018, utilizzando l'apposito modello reso disponibile dall'Agente delle Entrate-Riscossione

Entro il 30/9/2018 l'Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione.

**Il versamento dalla definizione va effettuato in unica soluzione entro il 31/10/2018, oppure in 3 rate, come segue:**

- ottobre 2018: 40%
- novembre 2018: 40%
- febbraio 2019: 20%

La norma ha poi previsto l'estensione dell'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1/1/2017 al 30/9/2017**.

In tal caso occorre manifestare la volontà di avvalersi della definizione presentando l'istanza entro il 15/5/2018, utilizzando l'apposito mo-

dello reso disponibile dall'Agente delle Entrate-Riscossione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in **unica soluzione** entro il 31/7/2018, oppure **in più rate (con un massimo di 5 rate)** di pari importo alle seguenti scadenze.

- luglio 2018: 20%
- settembre 2018: 20%
- ottobre 2018: 20%
- novembre 2018: 20%
- febbraio 2019: 20%

Entro il 31/3/2018 l'Agente della riscossione comunica al debitore con posta ordinaria i carichi affidati dall'1/1/2017 al 30/9/2017 per i quali al 30/9/2017 non risulta ancora notificata la cartella di pagamento, ed entro il 30/6/2018 comunica al debitore l'importo delle somme dovute ai fini della definizione.

A seguito della presentazione dell'istanza e **fino alla scadenza della prima rata** delle somme dovute per la definizione:

- è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere a tale data;
- sono sospesi i termini di decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza;
- l'Agente della riscossione **non può** avviare nuove azioni esecutive, iscriverne nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate (sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

Roberto Buglisi  
Servimprese SRL STP



## DETRAZIONE DELLE LOCAZIONI PER STUDENTI FUORI SEDE: novità 2018

Il comma 1, lett. i-sexies, dell'articolo 15 del Tuir, prevede la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro, dunque la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.

Il beneficio fiscale si applica a studenti iscritti anche ad un corso di laurea presso università ubicate al di fuori del territorio nazionale, purché site nei territori di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia stato attivato il reciproco scambio di informazioni.

La novità prevista dall'art. 20 comma 8 bis del D.Lgs 147/2017 riguarda la distanza minima dell'Università rispetto al comune di residenza dello studente, che è condizione per l'accesso alla detrazione. Ante modifica la detrazione spettava purché l'università fosse sita in un Comune diverso da quello in cui lo studente aveva la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno 100 KM e fosse sito in un'altra provincia rispetto a quella di residenza. A seguito della modifica normativa la distanza è stata ridotta a 50 KM per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ed è stato eliminato il requisito che la provincia di residenza sia diversa da quella dell'università.

Tale agevolazione normativa si applica retroattivamente già per l'anno fiscale 2017 e cesserà a fine 2018.

Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate, per verificare il rispetto della distanza minima si deve fare riferimento al percorso più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei percorsi risulta pari o superiore alla distanza indicata. Questa modalità di calcolo, ovviamente, dovrà essere applicata anche in riferimento al requisito ridotto in caso di residenza dello studente in zone montane o disagiate.

Il testo di legge, però, non precisa la lista dei comuni interessati, né fornisce alcun tipo di riferimento in merito. Bisognerà quindi attendere indicazioni specifiche da parte dell'Agenzia per sapere chi potrà avvantaggiarsi del taglio a metà della distanza da casa.

Per quanto riguarda le formalità necessarie per godere del beneficio fiscale si ricorda che:

- la detrazione spetta anche per spese sostenute per familiari fiscalmente a carico;
- l'università può essere sia pubblica che privata;
- gli eventuali contributi ricevuti a sostenimento del canone d'affitto vanno sottratti dalla spesa totale;
- la detrazione non è da rapportare al periodo di tempo (mesi) durante il quale l'immobile è preso in affitto;
- qualora l'imposta lorda del contribuente sia inferiore all'importo dell'eventuale detrazione spettante (c.d. "incapienza"), l'eccedenza non potrà essere recuperata;
- in presenza di due figli universitari a carico, l'importo della spesa rimane fisso a € 2.633,00 essendo un limite complessivo di spesa;
- il contratto di affitto deve essere stipulato ai sensi della L. 431/98, regolarmente registrato e deve essere documentato il regolare pagamento del canone mediante le contabili bancarie, bollettino bancario/postale, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti. Non è richiesto che si tratti di un contratto specifico per studenti, e può trattarsi anche di un contratto ad uso transitorio;
- non è ritenuto ammissibile un subcontratto o una sublocazione;
- il contratto di affitto può essere intestato allo studente universitario oppure al soggetto di cui è a carico;
- nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa. La detrazione compete al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può beneficiare integralmente della detrazione della spesa, mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

Filippo Pallaoro  
Studio Degasperis Martinelli

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

si è deciso di posticipare al 1° luglio 2018 a 1° gennaio 2019 il debutto della nuova tassa.

Infine, non vi è alcun rischio per le web company italiane di dover versare qualcosa: tutti motivi che spingono a ritenere che l'introduzione della web tax rappresenti una saggia risposta ai "furbetti di Dublino".

(Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2017, pag. 2)

### La sponsorizzazione si presume inerente

Nel nostro ordinamento tributario opera la presunzione assoluta che le spese sostenute a titolo di sponsorizzazione da un'impresa a beneficio di un'associazione sportiva dilettantistica siano sempre inerenti: lo ha affermato la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 310/2/2017.

Per i giudici emiliani, infatti, tale conclusione trova conforto nell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002, anche alla luce delle interpretazioni fornite al riguardo dalla Corte di Cassazione.

(Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2017, pag. 30)

### "Gli Ilsa non costituiscono una prova ai fini dell'accertamento"

Mentre è diventato ufficiale lo slittamento di un anno dell'entrata in vigore degli Ilsa (con il contestuale abbandono degli studi di settore), il consulente del Governo Vieri Ceriani ha affermato al Sole 24 Ore che in sede di passaggio dall'uno all'altro strumento è stato fatto tesoro "di quanto è avvenuto in passato nel passaggio tra parametri e studi di settore".

Nell'occasione, infatti, era stata prevista un'entrata in vigore scaglionata. I nuovi indici, inoltre, sono caratterizzati dal principio di premialità e "non costituiscono una prova ai fini dell'accertamento".

(Il Sole 24 Ore, 15 dicembre 2017, pag. 29)

### Carburanti, in arrivo nuovi adempimenti per le partite Iva

Per effetto di un emendamento (approvato dalla Commissione Bilancio della Camera) al disegno di legge di Bilancio, arriva una nuova "stretta" contro le frodi Iva nel settore dei carburanti. La norma, in particolare, prevede un piano di controlli straordinario da parte della Guardia di Finanza (che si attuerà anche attraverso l'utilizzo delle banche dati).

(Il Sole 24 Ore, 15 dicembre 2017, pag. 29)



## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Dichiarazioni fiscali, ravvedimento con effetti anche sul reato

Il ravvedimento produce effetti anche qualora la verifica sia già stata iniziata, sempreché non siano stati notificati al contribuente determinati atti (quali ad esempio avvisi di accertamento): la regola opera anche con riferimento alle irregolarità riguardanti le dichiarazioni. Tale conclusione appare confermata dalla circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza.

La regolarizzazione, quindi, blocca anche le eventuali contestazioni del reato di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000, che punisce penalmente chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

(Il Sole 24 Ore, 14 dicembre 2017, pag. 30)

### Pagamenti elettronici, le imprese chiedono agevolazioni

“Per dare un impulso ai pagamenti elettronici bisognerebbe ridurre le commissioni applicate dalle banche alle imprese per l'utilizzo delle carte”: lo ha sottolineato al Sole 24 Ore Paolo Ferrè, consigliere incaricato per il credito di Confcommercio, commentando le nuove norme sulle commissioni interbancarie per i pagamenti elettronici.

(Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2017, pag. 2)

### In arrivo riduzioni delle commissioni per le carte di credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva - in attuazione di norme comunitarie - un decreto legislativo contenente importanti novità in materia di pagamenti elettronici: si segnala ad esempio la riduzione delle commissioni interbancarie, che non potranno essere superiori:

- allo 0,2 per cento dell'importo della transazione per le carte di debito o prepagate;
- allo 0,3 per cento per le carte di credito.

Rafforzati inoltre i diritti dei titolari dei conti, per effetto della riduzione a 50 euro della franchigia massima ai fini della responsabilità.

(Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2017, pag. 2)

### Obblighi anticiclaggio anche per i soci

Il socio di società di capitali che non trasmette agli amministratori le informazioni necessarie ai sensi della normativa anticiclaggio, richieste ai fini della individuazione del titolare effettivo, perderà il diritto di voto.

Inoltre, non potrà impugnare le delibere assunte con il suo voto determinante. Una volta acquisiti i dati, inoltre, gli

## BITCOIN E BLOCKCHAIN: un'introduzione al mondo delle criptovalute

Lasciando ad altro futuro contributo l'approfondimento degli aspetti legati al regime di tassazione, si vuole qui fare breve cenno alle principali caratteristiche che connotano uno dei fenomeni di maggior interesse degli ultimi anni noto con il nome di BitCoin.

Il fenomeno BitCoin (o BTC) si inserisce nel solco tracciato in passato da altre monete “private” ossia sfornite di corso legale (inteso quale caratteristica di uno strumento di pagamento che impedisce alla controparte di rifiutare di ricevere in adempimento il saldo di un debito pecuniario che avviene in moneta avente corso legale al tempo del pagamento e per il suo valore nominale): per rendere ammissibili le transazioni con regolazione tramite BitCoin, non avendo questi corso legale, la moneta di scambio deve quindi essere preventivamente accettata da entrambe le parti negoziali.

I BitCoin nascono ufficialmente il 31 ottobre 2008 grazie all'opera di Satoshi Nakamoto, o meglio della persona tuttora sconosciuta che si cela dietro questo pseudonimo (e che tale resterà, essendosi reso completamente irreperibile in seguito alla designazione nel 2011 di Gavin Andresen quale suo successore), tramite un messaggio inviato ad una mailing list ove venne annunciata l'elaborazione di una nuova moneta digitale; successivamente, il 3 gennaio 2009, lo stesso Satoshi rilascia il codice sorgente ed il relativo algoritmo sottostante, data che può essere considerata la nascita del BitCoin, con protocollo opensource e freeware (successivamente utilizzato per altri alternative coin).

Il protocollo utilizzato postula:

- l'esistenza di un registro pubblico delle transazioni (libro mastro o ledger);
- che il registro pubblico sia distribuito e condiviso con la tecnologia peer-to-peer;
- che il registro pubblico consenta il trasferimento di una moneta digitale unica;
- che la moneta digitale possa essere liberamente trasferita e scambiata ma non possa essere duplicata;
- che il registro pubblico mantenga traccia di ogni scambio che avviene per un tempo illimitato.

In sostanza, un protocollo che replica, nei fatti, l'attività ritualmente svolta da una qualsiasi authority centrale, attività che si sostanzia nella gestione e manutenzione di un registro

pubblico (si pensi ad es. al Pubblico Registro Automobilistico o al Catasto), fino a giungere all'ambizioso obiettivo di trascendere e sostituire l'intero sistema bancario e finanziario in genere.

Un cambio di paradigma culturale, dunque, con il passaggio da un modello centralizzato ad un paradigma decentralizzato tramite una currency digitale che permette il trasferimento digitale di valore (rispetto al bonifico, tuttavia, questo avviene senza un intermediario, ossia non per il tramite di un'autorità centrale).

Come vedremo, i BitCoin rappresentano in realtà una commodity (ossia la rappresentazione di un valore negoziabile sul mercato e determinato dall'incrocio tra domanda e offerta, al pari dell'oro), sebbene attualmente venga convenzionalmente utilizzata come currency.

Nel sistema monetario moderno, la moneta odiernamente adottata è fondamentalmente già digitalizzata (si pensi agli strumenti di home banking), rappresentando il contante una frazione trascurabile rispetto alla massa monetaria esistente e circolante. Va quindi convenuto che la novità dei BitCoin risiede non già nell'introduzione di una moneta digitale (ampiamente già esistente) bensì di una moneta elettronica decentralizzata.

I principali vantaggi di questa digital currency decentralizzata sono:

- non prevede altri corrispettivi;
- è digitale;
- consente transazioni istantanee peer-to-peer;
- non è sostenuta o presieduta da alcun governo/autorità centrale regolatrice;
- la sua sicurezza si fonda su protocolli crittografici;
- prevede bassi costi bancari a favore di tutti ed ovunque;
- è ad accesso aperto e gratuito;
- ha natura transnazionale;
- è sicura;
- ha un elevato livello di resilienza ossia capacità di resistere e reagire agli shock del mercato.

Lo scambio di moneta BTC si sostanzia non già in un trasferimento fisico di valore bensì nell'annotazione della transazione nel registro pubblico di cui si è fatto cenno ed è rinvenibile unicamente in detto *public ledger*,

ove formalmente appare l'indirizzo pubblico (denominato *wallet*) delle controparti che intervengono nella transazione. Le transazioni BTC esistono quindi solo ed in quanto validate sul registro pubblico delle transazioni (rappresenta ancora un asset di natura scritturale), un asset "al portatore" il cui valore di mercato viene determinato dal punto di equilibrio tra la curva di domanda e quella di offerta.

Il funzionamento delle transazioni BTC si fonda sul sistema di *crittografia cd. asimmetrica* attraverso il contestuale utilizzo di una chiave pubblica (utilizzata dal mittente per crittografare il messaggio) ed una privata (in possesso del - solo - destinatario e che unica consente di decifrare il messaggio che proviene dal mittente); nella sostanza, quindi, tutti potranno vedere il messaggio cifrato ma solo il destinatario, in possesso della (unica) chiave privata, sarà in grado di decifrarne il contenuto, seppure le public e private key siano matematicamente legate tra di loro. Entrambe le chiavi possono oggi essere codificate anche sotto forma di QR Code.

Dalla nozione di chiave pubblica, distribuita e manifesta a tutti e che consente a chiunque di verificare l'autenticità della firma apposta dalla chiave privata collegata, deriva il concetto di *wallet*, ossia il borsellino o portafoglio digitale del mondo BTC; la chiave privata, invece, rappresenta lo strumento attraverso il quale viene consentito il prelievo dal *wallet*.

Una transazione BTC rappresenta quindi null'altro che un pagamento che proviene da un indirizzo BTC diretto ad un altro indirizzo BTC (al pari di quanto avviene tra due codici IBAN, sebbene privi dell'identificazione del suo titolare), ossia una transazione tra due chiavi pubbliche. La distribuzione del messaggio nella rete consentirà quindi a chiunque di verificare tanto l'esatta corrispondenza tra chiave pubblica e la rispettiva chiave privata (e quindi la genuinità dell'origine della disposizione di pagamento) quanto la disponibilità nel *wallet* del mittente (chiave pubblica) dell'importo che si intende trasferire.

La registrazione della transazione sul registro pubblico (*public ledger*), attraverso il libero accesso alla chiave pubblica del mittente da parte dei diversi nodi che compongono la rete, consente la validazione della transazione e l'effettivo trasferimento della disponibilità dell'importo dalla chiave pubblica mittente a quella destinataria. Il successivo prelievo dalla chiave pubblica destinataria avverrà tramite la chiave privata in possesso, appunto, del destinatario ovvero, trattandosi

di uno "strumento al portatore", del diverso possessore della chiave privata, circostanza che rende indispensabile l'accorta conservazione di quest'ultima.

La Blockchain (catena di blocchi) rappresenta, nella sostanza, la tecnologia, il protocollo che rende possibile la gestione del registro pubblico delle transazioni crittografate, transazioni che vengono validate ed approvate dai nodi di rete (cd nodi minatore o *miner*) in blocchi (*block*) tra loro collegati (*chain*), in modo da generare una rete peer-to-peer che permette la descrizione di tutte le transazioni secondo una logica decentralizzata priva di un'autorità centrale regolatrice.

Le transazioni crittografate e scambiate vengono verificate, approvate e registrate da tutti i nodi che compongono la rete; gli stessi dati sono quindi presenti su tutti i nodi, circostanza che rende di fatto immodificabile l'operazione, validata ed approvata secondo un'ottica di condivisione e piena tracciabilità.

Infatti, ogni blocco "memorizza", secondo una particolare funzione algoritmica crittografica non invertibile detta di *hash*, l'*hash value* del blocco precedente; questi risulteranno quindi agganciati in coda alla catena di blocchi con una frequenza di validazione di circa 10 minuti, in una sorta di catena "incrementale" nella quale ogni blocco addizionale rinforza quelli precedenti. L'emissione dei BTC avviene unicamente come remunerazione del blocco, in una spirale competitiva in cui sono coinvolti i *miner*.

Viene così confutata una delle principali peculiarità accreditate al mondo BTC: non si tratta di un sistema che consente l'anonimato, in quanto il registro pubblico tiene invero traccia di tutte le transazioni scambiate per un tempo illimitato rendendole visibili a tutti (si parla infatti di "pseudonimato").

In definitiva, BitCoin e la Blockchain mirano a divenire nel breve volgere di pochi anni per le banche e per l'intero sistema finanziario quello che internet ha rappresentato per la tradizionale diffusione delle informazioni e le e-mail per la posta tradizionale o, ancora, Netflix e Spotify in ambito televisivo e musicale: la moneta dell'economia dell'informazione e, finalmente disinnescati gli usi patologici derivanti dall'essere stata originariamente eletta quale moneta di conto del deep/dark web (dove venivano compravenduti principalmente droga e armi), la vera moneta digitale.

Paolo Decaminada - Luciano Iuni  
Studio Decaminada

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

amministratori sono tenuti a conservarli per almeno cinque anni.

Le nuove regole, quindi, non si applicano soltanto ad intermediari e professionisti.

(Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2017, pag. 19)

### La cessione del credito va notificata

La cessione del credito diventa opponibile nei confronti del debitore per effetto della sua notifica dal contribuente all'Ufficio: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 4959/21/2017.

Per i giudici di secondo grado, in particolare, dal momento della notifica le eventuali contestazioni relative al debito ceduto devono essere portate a conoscenza del creditore cessionario; in difetto, tali circostanze non saranno opponibili.

Infine, le norme sulla ultrattività delle imprese estinte fiscalmente - contenute nel D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto "decreto semplificazioni") - si applicano soltanto dal 1° gennaio 2014 e non retroattivamente. (Il Sole 24 Ore, 9 dicembre 2017, pag. 19)

### Per la fattura elettronica obbligatorio il formato xml approvato dalle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2019 cambieranno le regole sulla fatturazione tra privati: la fattura elettronica, in particolare, dovrà essere predisposta con un formato xml predefinito dall'Agenzia delle Entrate ed inviato direttamente al Sistema di Interscambio (SdI). Qualora la fattura venga emessa non in formato elettronico, si intenderà non emessa, con la conseguente applicazione delle sanzioni in capo sia all'emittente, sia al ricevente (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2018, nella versione approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera.

(Il Sole 24 Ore, 6 dicembre 2017, pag. 5)

### Minimi e forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica

L'obbligo della fatturazione elettronica tra privati avrà un'applicazione generalizzata, per effetto di quanto dispone il disegno di legge di Bilancio nella versione approvata dal Senato ed ora all'esame di Montecitorio.

Le nuove regole, infatti, si estenderanno a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia. La norma esclude invece dall'ambito applicativo dell'obbligo i soggetti rientranti nei regimi dei "minimi" e dei "forfettari".

(Il Sole 24 Ore, 6 dicembre 2017, pag. 5)

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Isa, il debutto rinviato al 2019

Nuovi studi di settore sperimentali per il 2018. Il debutto in blocco per 150 studi (70 approvati nel 2017 e 82 entro dicembre 2018) partirà dal 2019 (anno di imposta 2018). Ed è il presidente della commissione e amministratore delegato di Sose, Vieri Ceriani a ricordare che in legge di bilancio è in corso di approvazione un emendamento per lo slittamento dei nuovi studi di settore dal 2018. Ceriani motiva anche la scelta politica del rinvio: «L'entrata in vigore scaglionata potrebbe causare una violazione dei principi di eguaglianza e equità costituzionalmente protette» e ha aggiunto che gli Isca scaglionati potrebbero: «causare dei ricorsi da parte di quei contribuenti non coinvolti nella fase sperimentale (ossia i primi 70 ISA) ritenendo di non poter accedere al regime premiale previsto dagli ISA».

Alla base del rinvio una seconda motivazione: la difficoltà di gestione del doppio processo da parte degli intermediari fiscali e delle associazioni «che in alcuni casi» ha riconosciuto Ceriani, «arriverebbero a gestire nella primavera 2018 tre diversi strumenti: parametri, studi di settore e ISA con l'aggravante che questi ultimi, essendo nuovi, sono in fase di apprendimento.» Infine la terza motivazione per Sose è legata alla possibilità di migliorare la procedura metodologica. «E' concreta», riconosce l'ad di Sose, «una preoccupazione generale che riguarda la procedura informatica che gestirà i nuovi applicativi».

Gericò2, questo il nome del nuovo software, sarà totalmente diverso dall'attuale Gericò. E non si vuole replicare il caos spesometro nella gestione dei dati dei contribuenti tanto che specifica Ceriani: «stiamo lavorando alacremente insieme a Sogei e Ade sia sotto il profilo informatico, sia dal punto di vista della privacy in ordine alla tutela della riservatezza dei dati». Gericò2 secondo la road map indicata ieri sarà pronto per la metà del 2018 per consentire una sperimentazione del software. In arrivo inoltre applicativi contenenti informazioni sulle gestioni aziendali: Res-Report economico di settore, Ras-report di affidabilità del settore, Ran-report sulle annotazioni. Inoltre sarà disponibile una applicazione per le imprese e i professionisti che conterrà i dati e le analisi geosettoriali e di benchmark.

Infine il comitato esperti ha approvato i correttivi congiunturali per gli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 e una correzione per gli studi di settore delle imprese in semplificata.

(Italia Oggi, 15 dicembre 2017, pag. 29)

## COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONE IVA: come ravvedersi

Con l'introduzione delle LI.PE. (Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA – [articolo 21-bis](#) D.L. n. 78/2010), non solo i contribuenti stanno affrontando un nuovo adempimento, di per se stesso non particolarmente impegnativo ma certamente pesante a causa della periodicità trimestrale, ma si stanno confrontando con i controlli particolarmente incisivi recentemente adottati dall'Agenzia delle Entrate e volti a verificare l'effettivo versamento dell'imposta dovuta.

Laddove il versamento dovuto non risulti effettuato, ecco arrivare una prima comunicazione di "compliance", tramite la quale il contribuente viene avvisato della discordanza tra il saldo LI.PE. a debito ed i versamenti risultanti all'Agenzia, ed invitato a regolarizzare la propria posizione (oppure a far presente eventuali ragioni che dimostrano come la posizione sia, in realtà, regolare).

Con la notifica invece dell'avviso bonario, il contribuente si trova nell'impossibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. L'unica strada perseguibile è quella di versare il dovuto (ovvero l'imposta, più le sanzioni, che nel frattempo sono già salite al 10%), in soluzione unica **entro trenta giorni**, oppure in forma rateale (con prima rata sempre entro i trenta giorni).

Questo quadro normativo ha indotto taluni a considerare l'opportunità di scientemente non presentare la LI.PE. (ponendo in essere un comportamento fraudolento, è bene ricordarlo), in modo tale da "guadagnare tempo" nei controlli sui versamenti.

In più di una occasione, inoltre, taluni hanno disquisito sul fatto che, potendosi ravvedere l'omesso invio della LI.PE. entro la dichiarazione IVA annuale (come in effetti è previsto dalla vigente normativa), la sanzione dovuta - avvalendosi del ravvedimento operoso - potesse, in presenza di IVA non versata di importo rilevante, risultare più conveniente rispetto alla sanzione del 10% dell'avviso bonario (che sale al 30% se nemmeno tale avviso viene onorato, e pertanto si trasforma in cartella).

In questo scenario si innesta il Provvedimento n. 275294, che annuncia l'arrivo di comunicazioni di "compliance" in presenza di LI.PE. omessa.

Quello che l'Agenzia sta ponendo in essere è un controllo volto a verificare quali contribuenti, tenuti alla presentazione della LI.PE., non

abbiano ottemperato. Questo controllo sarà effettuato incrociando i dati inviati dagli altri contribuenti, e precisamente, in questa fase, sulla scorta delle fatture trasmesse con lo spesometro relativo al primo semestre 2017.

Se il contribuente si accorge di aver dimenticato di inviare la LI.PE. (volontariamente o meno ormai non è più rilevante), occorrerà rimediare, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso per contenere le sanzioni ([articolo 13](#) D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472).

L'omessa trasmissione nei termini della LI.PE. è sottoposta ad un regime sanzionatorio dedicato, che consta di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 ad un massimo di 2.000 euro. Le sanzioni sono ridotte alla metà se si pone rimedio entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge.

La LI.PE. costituisce un adempimento non dichiarativo, ma comunque propedeutico ad un dichiarativo (la dichiarazione IVA annuale). Per questo motivo, si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, e precisamente l'[articolo 13 comma 1](#) del D.Lgs. n. 472/1997.

Sul punto è intervenuta, con buon grado di approfondimento, la [Risoluzione n. 104/E](#) del 28 luglio 2017, la quale ha chiarito che, primariamente, per poter sanare con ravvedimento operoso un'omessa presentazione di LI.PE. occorrerà presentarla, seppure fuori termine.

A seconda della data di scadenza originaria prevista per l'invio della comunicazione, le sanzioni dovute (con ravvedimento) ammonteranno ad euro:

**entro 90 giorni dalla scadenza originaria: euro 55,56** (pari ad 1/9 della sanzione minima);

**entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA (ovvero, nello specifico, entro il 30 aprile 2018): euro 62,50** (pari ad 1/8 della sanzione minima).

E' importante anche sottolineare che il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 275294 segnala che "i dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici".



## BONUS PUBBLICITÀ: credito d'imposta

Con l'art. 57-bis del DL 24.4.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96 è stata introdotta un'agevolazione di natura fiscale sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive.

Il beneficio è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla natura giuridica, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. Sono oggetto di agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; rilevano e sono agevolati gli investimenti incrementali ossia il valore che supera di almeno 1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Se gli investimenti riguardano sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologie di media essendo destinatari di distinte agevolazioni.

Sono ammessi gli investimenti per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali con esclusione degli spazi destinati a servizi particolari quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Le spese di acquisto vanno considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole della competenza di cui all'articolo 109 del TUIR e l'effettività del sostenimento deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta sia superiore alla soglia di 150.000 euro è richiesto l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno con iscrizione agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (legge 6 novembre 2012, n. 190).

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2015, mentre per start-up innovative si intendono quelle definite dall'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

La domanda di ammissione al beneficio va presentata nella forma di comunicazione telematica (una "prenotazione") su apposita piattaforma e modello predisposto dall'Agenzia usufruendo di una finestra temporale ampia (salvo modifiche dal 1 marzo al 31 marzo di ogni anno).

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 de DL 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziate, nel qual caso di prevede una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Mentre se l'ammontare complessivo del

credito richiesto non esaurisce le risorse stanziate, l'eccedenza andrà ad incrementare la dotazione finanziaria dell'anno successivo.

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati nel 2018, ma in sede di prima attuazione il beneficio è applicabile anche agli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente inteso dal 24.6.2016 al 31.12.2016. Importante rilevare che l'estensione anticipata al 2017 riguarda esclusivamente gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica in forma cartacea e on-line.

I controlli sono demandati all'Agenzia delle Entrate in ordine all'effettivo possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio e qualora ne accerti la carenza e l'indebita fruizione totale o parziale, provvederà al recupero delle somme.

Sull'argomento è atteso un Regolamento di attuazione che disciplinerà gli aspetti non regolati dalla legge comprese le procedure operative necessarie per l'utilizzo.

In ogni caso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Consiglio dei Ministri è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una semplice mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteria-capodie@governo.it](mailto:segreteria-capodie@governo.it) e le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.

Robert Schuster  
Studio Schuster



## INTERESSI LEGALI: dal 1° gennaio si cambia

A decorrere dal 1° gennaio 2018 la misura dell'interesse legale sarà dello 0,3 per cento annuo. Lo ha stabilito il D.M. 13 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2017 si applica la misura dello 0,1 per cento, stabilita dal D.M. 7 dicembre 2016.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 2007), con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tale misura può essere modificata annualmente sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

### Variazione dei tassi d'interesse legale dal 1942 al 2018

Dal	Al	Tasso	Provvedimento
21.04.1942	15.12.1990	5 %	—
16.12.1990	31.12.1996	10 %	L. 26 Novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5 %	L. 23 Dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5 %	D.M. 10 Dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5 %	D.M. 11 Dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3 %	D.M. 11 Dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5 %	D.M. 01 Dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3 %	D.M. 12 Dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1 %	D.M. 04 Dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5 %	D.M. 07 Dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5 %	D.M. 12 Dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1 %	D.M. 13 Dicembre 2013
01.01.2015	31.12.2015	0,5 %	D.M. 11 Dicembre 2014
01.01.2016	31.12.2016	0,2 %	D.M. 11 Dicembre 2015
01.01.2017	31.12.2017	0,1 %	D.M. 7 Dicembre 2016
<b>01.01.2018</b>	<b>vigente</b>	<b>0,3 %</b>	<b>D.M. 13 Dicembre 2017</b>

Al riguardo si precisa che:

- al saggio degli interessi legali devono essere computati gli interessi convenzionali soltanto se le parti non ne hanno determinato la misura;
- eventuali interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti si applica il tasso legale;

- gli interessi maturano giornalmente ma sono esigibili quando scadono.

Piergiorgio Frizzera  
Org.&Sistemi srl

## INCASSI E PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO

Per le transazioni che avvengono in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo, nel caso di utilizzo di strumenti diversi dal contante, l'applicazione del criterio di cassa nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata comporta la necessità di individuare esattamente quando i compensi/ricavi si considerano percepiti e le spese si considerano sostenute.

assegno bancario o circolare: i ricavi si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente. Le spese si considerano sostenute nel momento in cui il titolo di credito viene consegnato dall'prenditore/professionista al proprio fornitore.

bonifico: in questo caso per i ricavi rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente (c.d. "data disponibilità"). Solo da quel momento infatti il titolare del conto può utilizzare liberamente il denaro. Quindi nessun rilievo assumono la data valuta e il momento in cui viene impartito l'ordine di bonifico. Per converso, per le spese pagate tramite questo strumento vale il giorno in cui viene dato l'ordine di effettuare il bonifico poiché da quel momento si perde la facoltà di utilizzare il denaro.

carta di credito o bancomat: i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

Conci Manuela  
Studio Bortolotti E Conci